



**COMUNE DI MERGO**  
**Provincia di Ancona**

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

C O P I A

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.20 del Reg. Data 29-06-21**

-----  
**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
PREDISPOSTO DALL'ATA ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021**  
-----

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

POSSANZINI LUCA	P	MORICI ANTONIO	P
TACCONI SABRINA	P	BOVETTI MAURIZIO	P
COLA SIMONE	P	ARGALIA LUIGI	P
BARBARESI DAVIDE	P	MAGINI ORIETTA	P
FURLANETTO DIEGO	P	CORINALDESI ANDREA	P
LORONI GIULIA	P		

=====

Assegnati n.11

Presenti n. 11

In carica n.11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. POSSANZINI LUCA nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Minardi
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

LORONI GIULIA  
MORICI ANTONIO  
MAGINI ORIETTA

- La seduta é Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i., con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Mergo, risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Assemblea Territoriale d’Ambito – ATO2 ANCONA, costituito nel 2013 è pienamente operativo dal 01 gennaio 2014 (nel seguito ATA);

Ricordato che nel territorio comunale il servizio rifiuti è svolto dalla società pubblica Sogenus spa che gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, e dalla società pubblica Cis srl che gestisce lo spazzamento stradale ed in generale i servizi di igiene urbana, entrambe partecipate dal Comune;

Preso atto che:

- dall’aprile 2018, l’ATA - sulla base del Decreto n. 13/2018 “*Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell’ATO2 Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d’Ambito di gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con D.C.P. n. 79 del*

- 28.06.2004” - ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo con cessazione dell’abbanco presso la discarica di Maiolati Spontini;
- dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l’ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l’appalto del trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01);
  - nel Comune di Castelplano, in Via Brodolini s.n.c., Frazione Pozzetto, è stato istituito il centro Intercomunale per la raccolta differenziata dei rifiuti “IL QUADRIFOGLIO“, presso il quale gli utenti possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani; sia oggetto della raccolta differenziata stradale o domiciliare, sia che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o stradale e sono altresì conferibili quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al riuso;
  - Il Comune di Mergo svolge, mediante il supporto della Società CIS S.r.l., l’attività di riscossione e di accertamento della tassa rifiuti;

Vista la presenza di più Gestori nell’ambito del “Servizio di gestione dei rifiuti”, l’ATA ha acquisito da ciascun soggetto affidatario la parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine della validazione dei dati e successiva predisposizione del Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Preso atto che la valutazione dei costi standard è già prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF applicato dall’ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2021;

*Richiamate le “... Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...” nelle quali viene dato atto che “... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo*

*dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;*

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Mergo è pari ad € 27,90 cent/kg mentre il costo unitario effettivo (Cueff) risultante dall'elaborazione del PEF risulta pari a € 30,00 cent/kg;

Vista la determinazione del Direttore dell'ATA n.108 del 21/06/2021 pervenuta al prot. n.2974 del 22/06/2021 di questo Ente, (come da delega conferita dall'Assemblea con deliberazione n 1 del 08/04/2021) con la quale sono state determinate le entrate tariffarie per il Servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 per il Comune di Mergo in applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.;

Rilevato che non risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall'art. 4 della suddetta deliberazione ARERA N. 443/2010/R/RIF, in quanto le entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate tariffarie 2020 superano il limite massimo consentito del 1,6%;

Dato atto che in accordo con i Gestori e l'ATA si è potuto contenere l'incremento tariffario al 5 %, operando, come specificato dalla Relazione dell'ATA, alcune detrazioni ai sensi del comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2010/RIF, al totale dei costi risultanti dall'applicazione del MTR (come da dichiarazioni dei Gestori agli atti);

Viste le entrate tariffarie riepilogate nello schema PEF di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF, così come modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, per un totale di Euro 159.980,00;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta deliberazione ARERA, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte delle Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Mergo per l'anno 2021, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n. 2/2020/DRIF per la determinazione da parte del comune delle tariffe TARI che applicherà all'utenza;

Tenuto conto che la determinazione n. 108 del 21/06/2021 del Direttore dell'ATA è corredata dalla Relazione di accompagnamento del PEF (alla quale sono allegata la relazione del Comune e dei Gestori Cis S.r.l. e Sogenus S.p.a.) dalla quale si desume sia l'attività di validazione e verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le determinazioni proprie dell'Ente territorialmente competente;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente sub 1, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 159.980,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall'ATA come previsto dall'art. 3 del MTR:

**Entrate tariffarie variabili TV2021 € 120.015,00**

**Entrate tariffarie fisse TF2021 € 39.965,00**

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi

*massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;*

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2020 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR ARERA;

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile non può essere attribuita per kg. di rifiuti raccolti tra le varie utenze perché non si conosce tale dato, pertanto per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza  $\text{tassa rifiuti} = \text{costi del servizio}$  ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, con le seguenti risultanze:
  - a) 68,53 % a carico delle utenze domestiche;
  - b) 31,47 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 31/07/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;



Visto il perdurare dell'epidemia Covid-19 con le conseguenti chiusure delle attività non domestiche imposte dalla Legge;

Visto l'art.6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 in base al quale:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.;”*

Ritenuto di stabilire a norma dell'art. 6 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 le riduzioni per le utenze non domestiche, utilizzando i fondi di cui al comma 1) del predetto articolo fondi anno 2021 ( Stimati in € 8.549,00);

- Sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche la **agevolazione con riduzione del 65% sia della quota fissa che della quota variabile** alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili)

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 per cui “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*”
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Entra il Consigliere Cola alle ore 19,20

Uditi i seguenti interventi:

- Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. in cui spiega che il PEF, predisposto dall'ATA, comporterà degli aumenti del 3,09% delle tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Rassicura in merito al fatto che l'aumento rientra nel massimale del 5% stabilito da Arera, e che per l'anno 2021 sono previsti degli sgravi per le utenze non domestiche mentre ancora non è ben definito se sia possibile per le utenze domestiche. Anticipa della terza tranche dei bonus alimentari che, a differenza del passato, potranno essere utilizzati non solo per esigenze alimentari ma anche per la riduzione degli affitti o la riduzione della tasse come la TARI.

- Il Consigliere Argalia evidenzia che a causa di una cattiva gestione del servizio da parte dell'Ata, i cittadini, nonostante sia notevolmente aumentata la percentuale di raccolta differenziata, si ritrovano un aumento delle tariffe volte a coprire i costi dello smaltimento dell'indifferenziata. In ultimo sottolinea l'irregolarità commessa dall'Ata della Provincia di Ancona che ha approvato il Piano d'ambito senza l'approvazione del rapporto ambientale, propedeutico all'approvazione del Piano.

Con votazione espressa nei modi e forme di legge:

Favorevoli n.8

Astenuti n./

Contrari n.3 (Argalia, Corinaldesi, Magini)

Su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021, derivante dalle determinazioni tariffarie approvate dall'ATA quale Ente territorialmente competente, di cui alla determinazione del Direttore dell'ATA n. 108 del 21/06/2021 corredata dei documenti previsti dalla Delibera ARERA

- n. 443/2019 e s.m.i. riportati **nell'allegato 1)**, quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i., come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;
  - 3) Di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, di cui all'**allegato 2)** relativa alle utenze domestiche e all'**allegato 3)** relativa alle utenze non domestiche;
  - 4) Di quantificare **in € 159.425,00** (importo PEF ARERA € 159.980,00 detratte le riduzioni comma 1.4 € 555,00) il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, risultanti dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
  - 5) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
  - 6) Di stabilire, sulla base di quanto sopra e a norma dell'art. 6 del 73 del 25 maggio 2021, le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:
    - sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche **la agevolazione con riduzione del 65% sia della quota fissa che della quota variabile** alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili);
  - 7) Di trasmettere la presente deliberazione all'ATA a cui compete la successiva trasmissione di tutta la documentazione relativa alle determinazioni tariffarie e corrispettivi agli utenti per l'anno 2021;

- 8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021:

Con votazione espressa nei modi e forme di legge:

Favorevoli n.8

Astenuti n./

Contrari n.3 (Argalia, Corinaldesi, Magini)

Su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

- 1) Determina n. 108 del 21/06/2021 Ata Rifiuti
- 2) Allegato A Relazione accompagnamento PEF 2021 Mergo
- 3) Allegato A1 Relazione comune Mergo PEF 2021
- 4) Allegato A2 Relazione CIS
- 5) Allegato A3 Relazione Sogenus
- 6) Allegato B PEF 2021 Mergo
- 7) ALLEGATO C) Coefficienti KA e KB utenze domestiche
- 8) ALLEGATO D) Coefficienti KC e D utenze non domestiche
- 9) ALLEGATO E) Piano tariffario 2021

il Responsabile dell'Area Competente in data 24-06-2021 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE**

F.to Rag. Lorenzetti Antonella

---

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 24-06-2021 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Rag. Lorenzetti Antonella

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Luca Possanzini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

-----  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-07-21 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 21-07-21  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

-----  
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-06-2021** perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

**DIVERRA' ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Raffaella Minardi

li,21-07-21